


REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Le competenze legislative regionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione



Materie di competenza della
VI Commissione consiliare
Territorio e Ambiente

Maggio 2002

**LE COMPETENZE LEGISLATIVE
REGIONALI DOPO LA RIFORMA
DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE**

*Ricerca a cura delle Aree legislative
e dei Servizi di assistenza alle Commissioni ordinarie
del Consiglio Regionale della Toscana*

IL NUOVO TITOLO V, PARTE SECONDA, DELLA COSTITUZIONE. RICERCA SULLE MATERIE DELLA VI COMMISSIONE TERRITORIO AMBIENTE	3
INTRODUZIONE	3
SEZIONE PRIMA - COMPETENZE STATALI ESCLUSIVE (ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA S).....	5
AMBIENTE.....	5
<i>PARCHI E RISERVE NATURALI.....</i>	<i>5</i>
<i>PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI</i>	<i>7</i>
<i>RIFIUTI.....</i>	<i>8</i>
LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO	12
<i>Tutela delle acque dell'inquinamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Inquinamento acustico.....</i>	<i>14</i>
<i>Inquinamento atmosferico.....</i>	<i>15</i>
<i>Inquinamento elettromagnetico.....</i>	<i>17</i>
<i>Inquinamento luminoso.....</i>	<i>18</i>
<i>DIFESA DEL SUOLO.....</i>	<i>20</i>
SEZIONE SECONDA - ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, TERZO COMMA - LEGISLAZIONE CONCORRENTE	23
<i>GOVERNO DEL TERRITORIO.....</i>	<i>23</i>
<i>PROTEZIONE CIVILE.....</i>	<i>26</i>
<i>PORTI E AEROPORTI CIVILI.....</i>	<i>28</i>
<i>GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE.....</i>	<i>30</i>
<i>VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.....</i>	<i>31</i>
SEZIONE TERZA - ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, QUARTO COMMA - LEGISLAZIONE ESCLUSIVA REGIONALE	33
<i>EDILIZIA</i>	<i>33</i>
<i>SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....</i>	<i>36</i>
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	36
GESTIONE DEI RIFIUTI	39
TRASPORTI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE	40
<i>STRADE E FERROVIE D'INTERESSE REGIONALE. INTERPORTI. PORTI TURISTICI.....</i>	<i>43</i>
<i>BONIFICA.....</i>	<i>45</i>
<i>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....</i>	<i>47</i>
SEZIONE QUARTA - MATERIE C.D. TRASVERSALI.....	50

<i>LAVORI PUBBLICI</i>	50
<i>VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE</i>	54

IL NUOVO TITOLO V, PARTE SECONDA, DELLA COSTITUZIONE.
RICERCA SULLE MATERIE DELLA VI COMMISSIONE TERRITORIO
AMBIENTE

INTRODUZIONE

Come è noto, la materia ambiente non figurava nel vecchio testo costituzionale, giacché solo dagli anni '70 in avanti si è affermata la consapevolezza delle profonde ripercussioni delle attività umane sul contesto ambientale. Nondimeno, corpi normativi crescenti sono stati via via costruiti a livello europeo e a livello statale, nei diversi settori che sono riconducibili, in senso stretto e in senso ampio, alla tutela dell'ambiente. All'interno di tali corpi normativi sono stati inoltre individuati compiti regionali, di volta in volta riconducibili alle competenze che il vecchio articolo 117 della Costituzione riconosceva alle regioni in materia urbanistica, oppure, più frequentemente, a quelle che lo stato affidava loro per l'attuazione della legislazione statale, come prevedeva il terzo comma dello stesso articolo 117. Ampia è stata, in conseguenza, la legislazione della Regione in ognuno dei campi riconducibili all'ambiente e alla tutela dai diversi tipi di inquinamento.

La situazione appare ora profondamente mutata. Non solo la costituzione indica espressamente come materia la "tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema", ma ne attribuisce la competenza legislativa esclusiva allo stato. La regione, in sostanza, non ha più competenze legislative in materia di tutela ambientale, tant'è vero che le sole competenze che essa potrebbe esercitare sono quelle regolamentari che il comma sei dell'articolo 117 prevede le possano essere attribuite per delega statale. Situazione dunque estremamente complessa, dato che la legislazione regionale nei diversi settori dell'ambiente dovrebbe in seguito di tempo scomparire, per essere via via sostituita da norme regolamentari, man mano che lo stato provvederà a legiferare ai sensi del nuovo articolo 117 e a delegare alle regioni parti di materia da disciplinare in via regolamentare. Si dà naturalmente per acquisito che il nuovo Titolo V non ha diretti effetti abroganti sulle leggi precedenti e che, pertanto, le leggi regionali nelle materie dell'ambiente sono tutte vigenti e possono, all'occorrenza, essere, come in qualche caso è già avvenuto, modificate, almeno fino a quando lo stato non avrà esercitato la propria competenza legislativa esclusiva.

Nella presente ricerca si adotta un criterio interpretativo secondo il quale la competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" non può essere considerata talmente pervasiva da inibire qualunque attività regionale di rango legislativo in settori che possano in qualche modo essere ricondotti all'ambiente. Non tutto può essere riferito alla tutela dell'ambiente,

come potrebbe accadere a seguito un'interpretazione totalizzante dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), giacché le conseguenze sarebbero assolutamente incongrue rispetto al senso complessivo della riforma costituzionale, ai rapporti stato-regione (lo stato potrebbe non delegare assolutamente niente), ai rapporti giunta-consiglio (con quest'ultimo escluso da qualunque competenza in campo ambientale). Dunque l'espressione "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" si dovrà a nostro avviso interpretare nel senso che lo stato potrà e dovrà dare nella sua legislazione indici, limiti, parametri, modalità da rispettare per quanto riguarda la disciplina dei fattori suscettibili di influenzare negativamente l'ambiente. Si tratterà, come per alcune altre delle materie elencate nel secondo comma del nuovo articolo 117 (si pensi in particolare alla tutela della concorrenza, o ai livelli minimi delle prestazioni sociali), di considerare la competenza statale come competenza suscettibile bensì di influenzare e di condizionare l'esercizio di tutte o parte delle competenze legislative regionali, ma non così pervasiva da assorbire la disciplina verticale di settori, materie o submaterie collegabili in senso lato o in senso stretto alla competenza esclusiva statale. Così, alle Regioni dovrà spettare la competenza anche legislativa per una serie di profili che pur potendo concorrere direttamente o indirettamente alla tutela dell'ambiente, si collocano nella sfera di competenza regionale: concorrente, come il governo del territorio (al cui interno non potrà non comprendersi anche una vasta porzione della materia catalogabile come "difesa del suolo"), o esclusiva, come i lavori pubblici, le opere idrauliche e di bonifica, i servizi pubblici locali (fra i quali ultimi prendono particolare rilievo grosse porzioni di materie come la gestione dei rifiuti e la gestione delle risorse idriche).

Le schede che seguono elencano e illustrano sinteticamente, in successione, le materie o sub-materie che in base al nuovo articolo 117 appartengono alla competenza esclusiva dello stato, alla competenza concorrente, alla competenza esclusiva (o residuale) regionale. Nella sezione quarta sono indicate le materie c.d. trasversali, in quanto strumentali all'esercizio di altre competenze legislative e dunque da classificare, in termini di appartenenza allo stato o alla regione, in relazione all'appartenenza alla materia cui di volta in volta si collegano. L'individuazione delle materie o sub-materie è fatta a partire dalla legislazione vigente, nel tentativo di ricollocare quanto già esiste nel nuovo schema costituzionale, pur con tutti i margini di opinabilità di un'operazione del genere. In ognuna delle schede sono messi in luce, quando esistenti, dubbi e alternative di soluzioni, connessioni dirette o indirette con altre materie. Completano le schede i principali riferimenti normativi statali e regionali.

SEZIONE PRIMA - COMPETENZE STATALI ESCLUSIVE

(ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA S)

AMBIENTE

PARCHI E RISERVE NATURALI.

Premessa. L'individuazione di aree di particolare pregio ambientale, quali sono i parchi e le riserve naturali, ha come primo scopo la tutela da trasformazioni e manomissioni che ne facciano venir meno il loro particolare carattere naturalistico ed estetico. Nella competenza esclusiva dello stato relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrano pertanto le materie indicate in titolo, sia con riferimento alle aree da proteggere attraverso la previsione di particolari modalità di gestione (parchi e riserve), sia per i beni singoli, o appartenenti a determinate categorie, da proteggere con particolari regimi vincolistici (bellezze naturali, su cui vedi scheda seguente). I parchi e le riserve naturali s'inquadrano attualmente in una disciplina statale priva del carattere di esclusività (vedasi la legge quadro sulle aree protette), disciplina che, oltre a regolare presupposti e modi per la creazione e la gestione di parchi e riserve naturali da parte dello stato, costituisce il riferimento per l'istituzione con legge di parchi e riserve naturali da parte delle Regioni.

Contenuto e limiti. Una lettura totalizzante della norma costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'articolo 117, potrebbe portare a considerare che solo lo stato possa, in ipotesi, dettare la disciplina per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali e che le regioni possano eventualmente esercitare in proposito solo competenze di rango regolamentare, se delegate dallo stato. A ben vedere, tuttavia, ferma, come ovvio, la potestà dello stato di dettare norme quanto più ampie e pervasive per le finalità di tutela dei beni ambientali, non si potrà sostenere che le Regioni restino prive di qualunque competenza legislativa, avuto riguardo alle interrelazioni che la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema manifesta con le competenze regionali concorrenti (governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali – vedi schede relative). Una competenza regionale, ad esempio, non potrà non essere individuata nella potestà di regolare anche in via legislativa l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e di parchi e riserve naturali d'interesse locale. Il punto è soggetto ad una qualche opinabilità, ma, come detto nell'introduzione di carattere generale alle schede riguardanti le materie di competenza della VI commissione, si è scelta una chiave di lettura del secondo comma, lettera s), del nuovo articolo 117 non così totalizzante e pervasiva da attrarre tutto quanto, in via diretta o indiretta, possa in qualche modo essere ricondotto alla tutela dell'ambiente.

Connessione con altre materie

Governo del territorio;

Valorizzazione dei beni ambientali e culturali

Normativa di riferimento

statale

- L. 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Parchi aree protette – Norme regionali

- L.R. 5 giugno 1975, n. 65. Istituzione del Parco naturale della Maremma
- L.R. 13 dicembre 1979, n. 61. Istituzione del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
- L.R. 24 maggio 1980, n. 65. Norme per l'istituzione del Parco delle Alpi Apuane
- L.R. 21 gennaio 1985, n. 5. Istituzione del Parco delle Alpi Apuane
- L.R. 16 marzo 1994, n. 24. Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi
- L.R. 21 luglio 1994, n. 52. Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21-1-1985, n. 5 e successive modificazioni
- L.R. 31 dicembre 1994, n. 115. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l'istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
- L.R. 11 aprile 1995, n. 49. Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale
- L.R. 11 agosto 1997, n. 65. Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Premessa. Nella situazione costituzionale precedente, la protezione delle bellezze naturali apparteneva in esclusiva allo stato, il quale tuttavia aveva delegato alle Regioni importanti funzioni amministrative, cui dunque si collegavano potestà legislative regionali di organizzazione e di spesa. Come noto la Regione ha a sua volta subdelegato ai comuni le medesime funzioni, che sono essenzialmente funzioni di autorizzazione alla modifica dell'aspetto esteriore dei beni tutelati.

Contenuto e limiti. La disciplina legislativa delle bellezze naturali (definizione, modalità di individuazione dei beni, regime vincolistico, forme di indennizzo ai proprietari dei beni vincolati, sanzioni) appartiene senza alcun dubbio per intero allo stato, tenuto conto del carattere, eminentemente di tutela dei beni individuati, che la disciplina medesima riveste. La competenza regionale potrà dunque eventualmente esercitarsi attraverso il potere regolamentare che lo stato potrà accordare per delega, quando emanerà norme legislative coerenti con il nuovo quadro costituzionale.

Connessione con altre materie

- Governo del territorio
- Valorizzazione dei beni ambientali e culturali

Normativa di riferimento

Statale

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

Regionale

- L.R. 2 novembre 1979, n. 52. Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

RIFIUTI

Premessa. La individuazione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati come materia all'interno del grande capitolo relativo alla protezione dell'ambiente si rende necessaria ovviamente per l'esistenza di un imponente filone normativo che dall'Unione Europea scende nella legislazione statale (e nelle connesse normative tecniche) e di qui in quella regionale. Ma non soltanto per questo, giacché si deve immediatamente mettere in luce nuovamente come, optando per un'interpretazione non totalizzante e non pervasiva della lettera s), secondo comma, del nuovo articolo 117 della costituzione, la materia "Rifiuti" deve essere scissa nei due profili attinenti alle norme volte, da un lato, alla protezione dell'ambiente e, dall'altro, a regolare la concreta organizzazione della "gestione dei rifiuti", intesa come disciplina legislativa dei soggetti preposti, delle modalità organizzative, dei regimi finanziari preordinati allo smaltimento dei rifiuti. Quest'ultimo profilo è chiaramente inquadrabile all'interno dei "Servizi pubblici locali", materia che in questo lavoro si sostiene appartenere alla competenza legislativa esclusiva della regione (vedi scheda relativa nella sezione corrispondente).

Contenuto e limiti.

Nella legislazione statale vigente il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) è concepito come normativa contenenti i principi fondamentali della materia, all'interno dei quali le regioni avrebbero dovuto legiferare ai sensi del comma 1 del vecchio articolo 117 della Costituzione (legislazione regionale concorrente). Nella situazione che si presenta dopo la riforma costituzionale, è del tutto evidente che la disciplina dei rifiuti a fini di protezione dell'ambiente, di competenza esclusiva dello stato, può comprendere solo il profilo, per quanto ampio e articolato esso possa essere, che attiene alle definizioni, al regime amministrativo della produzione, della movimentazione, dello smaltimento dei rifiuti, ai divieti, ai controlli, alle sanzioni e simili. Quel che apparteneva alle Regioni nel vecchio sistema costituzionale (competenza legislativa concorrente) non è assorbito nella competenza esclusiva dello stato (eventualmente delegabile alle regioni per discipline di carattere regolamentare), ma appare piuttosto da inquadrare in una pluralità di materie di competenza legislativa regionale, concorrente (come il governo del territorio per i profili attinenti alle connessioni con la pianificazione territoriale) o esclusiva, per quanto concerne la disciplina dei servizi pubblici locali.

Connessioni con altre materie

- Governo del territorio
- Servizi pubblici locali
- Tutela della salute

Normativa di riferimento

Statale

- D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
- D.M. 18 aprile 2000, n. 309 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.)
- D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 (Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
- D.L. 30 dicembre 1999, n. 500 (Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto).
- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).
- D.M. 4 agosto 1999 (Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori).
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili).
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani)
- D.M. 4 agosto 1998, n. 372 (Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti).
- D.M. 21 luglio 1998, n. 350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

- D.M. 28 aprile 1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).
- D.M. 1 aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
- D.M. 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)
- D.M. 11 marzo 1998, n. 141 (Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica).
- D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
- D.M. 20 novembre 1997, n. 476 (Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE (1/a) in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose).
- D.M. 19 novembre 1997, n. 503 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari).
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche. (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)

regionale

- L.R. 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti)
- L.R. 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. L. 28-12-1995 n. 549)
- L.R. 18 maggio 1998, n. 25 e successive modifiche (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)
- L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").
- L.R. 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla L.R. 18.5.1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificata dalla L.R. 22.12.1999 n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998 n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

La tutela dall'inquinamento

(Inquinamento idrico, atmosferico, acustico, luminoso, elettromagnetico)

1. Premessa. La riforma costituzionale del Titolo V ha sancito, con il nuovo articolo 117, comma 2, lettera s), l'attribuzione alla potestà esclusiva dello Stato della materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". La tutela dall'inquinamento, nelle sue diverse espressioni, rientra dunque nella potestà esclusiva dello Stato.

2. Contenuto e limiti. Al fine di delimitare un campo, diversamente privo, al momento, di riferimenti sufficienti a individuare la portata della competenza esclusiva dello stato, può essere utile prendere in considerazione il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ultimo tentativo precedente alla riforma costituzionale di sistematizzare i rapporti stato-regioni-enti locali, sia pure sul solo versante delle funzioni amministrative. E' significativo che l'articolo 69 (comma 1, lettera e) inquadra fra i compiti di rilievo nazionale per la tutela ambientale quelli concernenti "la determinazione dei valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale". Come si vede, la definizione non riguarda la disciplina dei concreti modi di gestione e di organizzazione delle diverse funzioni pubbliche che concorrono alla tutela dell'ambiente, da intendersi di competenza regionale quando si connettono ad altre materie (vedi in specie i servizi pubblici locali di carattere industriale) nei quali è indubbia la competenza regionale, concorrente o esclusiva, secondo i casi. Una diversa accezione della competenza esclusiva statale sembra difficile da ammettere, perché diversamente si verrebbero a negare i principi stessi della riforma costituzionale.

Tutela delle acque dell'inquinamento

Normativa di riferimento¹

¹ Si omette di citare sistematicamente sia il decreto legislativo 112/98, che riguarda tutte le materie, sia la legge regionale 1 dicembre 1998, n.88, che riguarda l'attribuzione dei compiti e la disciplina delle funzioni conferite dal decreto legislativo 112 in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti.

Statale

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Concerne il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata.
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali marine e sotterranee e gli strumenti per realizzare tali obiettivi.
- L. 5 gennaio 1994, n. 37. Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- D.L. 5 febbraio 1990, n. 16. Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

Regionale

- L.R. 23 gennaio 1986, n. 5. Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (art. 14 L. 319/1976). Nonostante l'abrogazione della legge 319/1976, di cui costituisce l'attuazione in Toscana, la legge risulta vigente e regola ancora gli scarichi delle fognature.
- L.R. 9 settembre 1991, n. 50. Norme integrative dell'art. 45 della L.R. n. 5/1986 contenente la disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.
- Reg. 16 giugno 1999, n. 3. Regolamentazione degli scarichi indiretti nell'impianto di depurazione centralizzato, terminale della pubblica fognatura.
- L.R. 21 dicembre 2001, n. 64. Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

Connessioni con altre materie o sub-materie:

Gestione delle risorse idriche (vedi competenze esclusive regionali).

Inquinamento acustico

Normativa di riferimento²

Statale

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) . La legge, oltre a definire il quadro delle competenze istituzionali in materia, costituisce il fondamento giuridico di una serie di decreti attuativi che fissano, tra l'altro, i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (suddivisi in "valori di emissione", "valori di immissione", "valori di attenzione" e "valori di qualità"), le tecniche di rilevamento e misura del rumore, i requisiti acustici delle sorgenti di rumore ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, la disciplina dell'inquinamento acustico determinato da sorgenti mobili connesse con attività, opere e servizi pubblici essenziali, i criteri di progettazione, di esecuzione e di ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, i requisiti acustici dei segnali di allarme, i requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Alle Regioni, alle Province e ai Comuni la legge attribuisce, principalmente, compiti di programmazione e di pianificazione degli interventi di risanamento.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), all'articolo 83, lettera n), attribuisce rilievo nazionale ai compiti relativi alla "determinazione dei valori limite e di qualità, dei criteri di misurazione dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico".

Regionale

- Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico). Ha dato piena attuazione ai disposti della legge quadro nazionale e del d.lgs 112/1998. La Regione ha assunto la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale e, in questo senso, rivestono particolare importanza gli aspetti procedurali di attuazione dei principali strumenti operativi che agiscono sul territorio: il piano di classificazione acustica e il piano di risanamento comunali. Ha dato

² Si omette di citare sistematicamente sia il decreto legislativo 112/98, che riguarda tutte le materie, sia la legge regionale 1 dicembre 1998, n.88, che riguarda l'attribuzione dei compiti e la disciplina delle funzioni conferite dal decreto legislativo 112 in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti.

attuazione anche al d.lgs 112/1998, in base al quale sono di competenza regionale i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali. Questo dà la possibilità alla Regione di realizzare protocolli di intesa direttamente con i gestori dei servizi pubblici essenziali quali, per esempio, l'ANAS, per quanto attiene l'inquinamento acustico da traffico veicolare.

Connessione con altre materie

- Tutela della salute

Inquinamento atmosferico

Normativa di riferimento

Statale

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443. Attribuisce un rilievo nazionale (articolo 83) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria, alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme, alla definizione dei criteri necessari all'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela ed, infine, alla determinazione delle prescrizioni tecniche relativamente alle emissioni inquinanti dovute alla circolazione dei veicoli a motore.
- Decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988, n.203. Attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla tutela della qualità dell'aria ed, in particolare la formulazione di piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento.
- Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Ha recepito la direttiva quadro 96/62/CE e ha delineato gli indirizzi della politica regionale di tutela della qualità dell'aria.
- Decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione delle circolazione).
- Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente).

Regionale

- Legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell'aria), modificata e integrata dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19. Ha, tra l'altro, delegato le funzioni relative ai procedimenti autorizzativi e ai controlli sugli impianti produttivi (conferiti alle Regioni dal DPR 203/1988) alle Amministrazioni provinciali ed ha previsto la predisposizione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria che la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 381 del 12 aprile 1999. Il Piano si pone

l'obiettivo di costituire un sistema di controllo della qualità dell'aria, articolato in sistemi provinciali, realizzati e gestiti in collegamento con il sistema informativo regionale ambientale (SIRA), di ottimizzare le strutture di monitoraggio esistenti e di razionalizzarne l'attuale gestione.

- Legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico). Si pone come obiettivo quello di regolamentare le azioni e gli interventi dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali nelle aree urbane più esposte ai fenomeni di inquinamento atmosferico.

Inquinamento elettromagnetico

Oggetto. La problematica relativa ai campi elettromagnetici, il cosiddetto “elettrosmog”, riguarda le radiazioni non ionizzanti sostanzialmente generate da impianti per radiotelecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e di utilizzo finale dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici ecc.). Il problema dei suoi possibili effetti sulla salute ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre crescente, tanto da essere oggetto di un rilevante numero di ricerche. La Comunità Europea, con la Raccomandazione 1999/519/CE, ha sollecitato gli Stati membri ad adottare misure efficaci di protezione dai campi elettromagnetici, indicando i limiti di esposizione da osservare per la tutela della salute dei cittadini.

Normativa di riferimento³

Statale

- L DPCM 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno);
- DPCM 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti);
- DM Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana)
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), i cui decreti attuativi sono in corso di emanazione; si prefigge di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di promuovere la ricerca tecnologica in tale settore ai fini dell’applicazione del principio di precauzione, previsto dal trattato istitutivo dell’Unione Europea, e di assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, promuovendo le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti di tali campi; determina (articolo 8) le competenze delle regioni, delle province e dei comuni;
- Legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento dei

³ Si omette di citare sistematicamente sia il decreto legislativo 112/98, che riguarda tutte le materie, sia la legge regionale 1 dicembre 1998, n.88, che riguarda l’attribuzione dei compiti e la disciplina delle funzioni conferite dal decreto legislativo 112 in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti.

termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi)

Regionali

- Legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 “Regolamento di attuazione della L.R. 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici”), detta la disciplina per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica;
- Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), detta la disciplina per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui al D.M. 381/98, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
- Deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2002, n. 12. Ha stabilito i criteri generali per la localizzazione degli impianti, quelli inerenti l’identificazione delle aree sensibili e gli obiettivi di qualità relativi alle aree sensibili e a particolari categorie di edifici. E’ in fase di predisposizione il regolamento di attuazione della l.r. 54/2000.

Connessione con altre materie:

- Tutela della salute

Inquinamento luminoso

Oggetto. L’inquinamento luminoso è la dispersione della luce artificiale al di fuori delle aree che necessitano d’illuminazione ed è determinato dalla luce che, emessa dagli impianti d’illuminazione, è indirizzata verso l’alto o in ogni caso in direzioni estranee allo spazio da illuminare. Le conseguenze più immediate sono lo spreco d’energia e l’ostacolo all’osservazione astronomica. A livello nazionale non esiste una normativa specifica in materia anche se, nelle passate legislature, sono stati presentati diversi progetti di legge. Attualmente è all’esame delle Commissioni riunite della Camera, 8^a Ambiente, territorio e lavori pubblici e 10^a Attività produttive, commercio e turismo, la proposta di legge n. 697: *Norme per il risparmio energetico e per la lotta all’inquinamento luminoso*, che si prefigge lo scopo di:

- prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti;

- tutelare dall'inquinamento luminoso i siti degli osservatori astronomici e astrofisici professionali e di quelli non professionali, di rilevanza regionale e interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti.

Normativa di riferimento

Regionale

- Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)
- Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale).
- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso). Si propone di tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, promuovere le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli Osservatori astronomici. La legge regionale individua due principali strumenti operativi: il piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (PRPIL) e il Piano comunale della illuminazione pubblica. Ai comuni è affidato il compito di predisporre non solo i piani comunali della illuminazione pubblica nel rispetto delle linee guida contenute nel PRPIL, ma anche di definire, nel Piano regolatore comunale attraverso il Piano strutturale, i criteri per la valutazione dei piani dell'illuminazione pubblica. Le amministrazioni comunali, inoltre, devono adeguare il Regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna.

Connessioni con altre materie:

- Governo del territorio, per quanto riguarda l'inserimento nei piani urbanistici di specifici piani volti a limitare l'inquinamento luminoso,
- Industria, per quanto riguarda gli standard degli impianti d'illuminazione esterna.

DIFESA DEL SUOLO

Premessa. La difesa del suolo richiama un filone normativo solo di recente identificato con tale nome, a seguito della legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Esso finisce per sfiorare diverse altre materie identificate in questa ricerca (e parzialmente sovrapporsi ad esse), di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, per i profili pianificatori), o regionale esclusiva (opere idrauliche, opere di bonifica). L'argomento è qui collocato non perché ogni aspetto connesso alla difesa del suolo (come chiarito in via generale nell'introduzione) debba essere collocato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale. Si deve però considerare che dalla disciplina statale in materia non potranno che derivare i principali indirizzi e limiti per la legislazione regionale direttamente o indirettamente rivolta al medesimo fine. E' ancora da considerare che nella situazione precedente alla riforma costituzionale (e a norma della tuttora vigente legge 183/1989), alle Regioni è riconosciuta una competenza concorrente, ponendosi la stessa legge 183 come legge di principi fondamentali ai sensi del vecchio articolo 177 della Costituzione. Ne deriva dunque che, nel nuovo quadro costituzionale, come per altri settori collegati alla tutela dell'ambiente, la competenza legislativa statale sarà quella di dettare le norme essenziali finalizzate alla tutela medesima, mentre il resto (disciplina legislativa della pianificazione di bacino, della programmazione e dell'esecuzione delle opere) sarà da considerare appartenente alla competenza regionale concorrente o esclusiva.

Contenuto e limiti.

I contenuti della competenza legislativa sono per ora quelli desumibili dalla legge 183/1989, che si propone di *"assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi."* (cfr. articolo 1 della legge 183). Tali finalità si perseguono in un rapporto di cooperazione tra Stato e regioni, fondata su nuovi concetti di prevenzione idrogeologica, con una visione generale rispetto all'assetto ed alla gestione del territorio oltre che delle risorse naturali. Strumento principe della difesa del suolo è il piano di bacino idrografico, che presenta, nella legislazione vigente, contenuti condizionanti per la pianificazione urbanistica. Da qui il forte intreccio tra legislazione statale e legislazione regionale in materia territoriale, intreccio che, nella sua attuale contraddittorietà rispetto al nuovo quadro costituzionale, dovrà essere necessariamente chiarito dalla legislazione da emanarsi in attuazione del nuovo titolo V.

Connessioni con altre materie

- Tuela delle acque dagli inquinamenti (statale esclusiva)
- Governo del territorio (regionale concorrente)
- Opere idrauliche (regionale esclusiva)
- Opere di bonifica (regionale esclusiva)

Norme di riferimento

statali

- L. 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
- D.P.C.M. 23 marzo 1990. Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- D.P.R. 7 gennaio 1992. Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
- D.P.R. 18 luglio 1995. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (capo IV. Risorse idriche e difesa del suolo, articoli da 86 a 92)

- D.L. 11 giugno 1998, n. 180. Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (in particolare articoli 2 e 3).
- Del.CIPE 21 dicembre 1999. Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (Deliberazione n. 229/99)

regionali

- L.R. 11 luglio 1994, n. 50. Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.
- L.R. 5 maggio 1994, n. 34. Norme in materia di bonifica
- L.R. 11 dicembre 1998, n. 91. Norme per la difesa del suolo

SEZIONE SECONDA - ARTICOLO 117 DELLA
COSTITUZIONE, TERZO COMMA - LEGISLAZIONE
CONCORRENTE

GOVERNO DEL TERRITORIO

Premessa. Il nuovo articolo 117 della Costituzione sostituisce, sotto la formula “Governo del territorio”, ciò che precedentemente era raccolto sotto la formula di “Urbanistica”. Quest’ultima denominazione non è presente nel nuovo testo costituzionale⁴. Non vi è tuttavia corrispondenza automatica e completa fra le due formule.

Contenuto e limiti - La materia del *Governo del territorio*, anche confrontata con l’*Urbanistica* considerata dal vecchio testo costituzionale, va delimitata in due direzioni:

- a) disciplina legislativa dell’uso del territorio. Costituisce il corpo centrale della materia, e in questo coincide con la sfera precedentemente riservata all’urbanistica, la disciplina di:
 - i) soggetti, contenuti e procedimenti della pianificazione urbanistica;
 - ii) effetti della pianificazione (conformazione della proprietà dei suoli);
- b) disciplina legislativa, in una parte più o meno ampia, di quanto si è soliti considerare sotto il nome della *Difesa del suolo*. Con riguardo all’intensità con cui la pianificazione di bacino condiziona la pianificazione urbanistica (vedi scheda relativa alla difesa del suolo), si ritiene che nel governo del territorio possa essere fatta rientrare anche questo tipo di pianificazione, tolti, eventualmente, taluni vincoli di quadro che la legislazione statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente possa dettare. Il punto è ovviamente da approfondire; si tratterà di valutare se e in che misura la legislazione di principio nazionale in tema di governo del territorio e quella esclusiva statale in tema di tutela dell’ambiente terrà o meno conto di questo fondamentale nesso. Vedi in

⁴La locuzione “Governo del territorio”, che trova ora riscontro anche nella Costituzione, risulta impiegata nella legislazione precedente, specialmente regionale. Si pensi in particolare alla legge toscana 5/95.

nota la definizione che dell'assetto territoriale è indicata dal decreto 112/1998⁵

In questo lavoro si sostiene, pur con tutti i margini di opinabilità sussistenti, che all'interno della materia *Governo del territorio* possa non essere più compresa la disciplina dei titoli e dei procedimenti finalizzati alle modificazioni di carattere edilizio; la materia edilizia si dovrebbe considerare a sé stante, per quanto fortemente connessa al Governo del territorio, del quale, in determinate accezioni, costituirebbe la fase gestionale e attuativa. Questo punto è ben lungi dall'essere assodato e non vi è concordia di vedute e una certa, autorevole, dottrina, non considera l'edilizia scorporabile dalla disciplina complessiva del governo del territorio.

Altri nessi con altre materie. Non sfuggono i fondamentali nessi con la gestione di determinate politiche ambientali, caratterizzate da forti implicazioni pianificatorie a valenza territoriale (parchi, gestione rifiuti ecc.). Sono da considerare in particolare:

- a) Per le materie di competenza esclusiva statale;
 - i) Difesa del suolo (tutela ambiente)
 - ii) Beni ambientali (tutela ambiente)
- b) Per le materie di competenza concorrente:
 - iii) valorizzazione beni ambientali
 - iv) Infrastrutture e trasporti nazionali (porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione)
 - v) Lavori pubblici (per grandi reti di trasporto)
- c) Per le materie di competenza esclusiva regionale:
 - i) Edilizia, quanto al rilascio dei titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie;
 - ii) Lavori pubblici di interesse regionale e subregionale;

⁵ 52. Compiti di rilievo nazionale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

- iii) Servizi pubblici locali, nei casi in cui la loro gestione implichi livelli di pianificazione infraregionale in qualche modo da raccordare alla pianificazione urbanistica (es: gestione rifiuti);

Principali norme di riferimento

Statali

- L. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)
- L. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.)
- L. 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).
- L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
- L. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)
- D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia).
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (l'entrata in vigore è stabilita per il 30 giugno 2002).
- L. 21 dicembre 2001, n. 443. Delega al governo in materia di infrastrutture

regionali

- L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 Norme per il governo del territorio
- L.R. 14 aprile 1995, n. 64 Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone agricole

PROTEZIONE CIVILE

Premessa. La Protezione civile non era presente nel precedente testo costituzionale, sebbene la legislazione statale avesse via via individuato compiti regionali, poi anche disciplinati con legge regionale, a titolo - si deve ritenere - di attuazione della legislazione statale, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 117 della costituzione.

Contenuto e limiti. Rientrano nell'ambito della disciplina legislativa della protezione civile: a) le norme antisismiche, da rispettare nella costruzione degli edifici; b) le attività di preparazione e coordinamento dei piani di soccorso; c) le norme sull'organizzazione del volontariato; d) l'emanazione di *ordinanze contingibili e urgenti*, e i finanziamenti connessi per gli interventi d'urgenza. Nella legislazione vigente la Regione coopera in varie forme con lo stato, può richiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale, delimita le aree colpite dalla calamità, adotta propri piani e programmi (Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione; Piano regionale di emergenza). Si deve immaginare, in conformità al nuovo quadro costituzionale, che ben più ampie potranno essere le competenze legislative regionali, tuttavia al momento di difficile attivazione in permanenza dell'attuale legislazione statale, in base alla quale, come detto, la Regione può in sostanza disciplinare le proprie funzioni, essenzialmente di cooperazione con lo stato nell'opera di prevenzione e di soccorso.

Connessioni con altre materie

- Difesa del suolo
- Governo del territorio
- Lavori pubblici

Quadro normativo di riferimento

norme statali

- L. 8 dicembre 1970, n. 996. Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.
- D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.
- L. 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
- D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.
- D.P.C.M. 12 dicembre 2001. Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

norme regionali

- L.R. 10 giugno 1996, n. 42. Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile

PORTI E AEROPORTI CIVILI

1. Premessa. La materia non figurava nel vecchio testo costituzionale. Per quanto riguarda gli aeroporti, gli unici nessi possibili con le vecchie competenze regionali possono essere trovati soltanto con la pianificazione urbanistica regionale e comunale per la localizzazione di opere d'interesse statale e le *opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici* (cfr. DPR 15 giugno 1972, n. 8, articolo 2). Per i porti, fatta eccezione per quelli turistici (ovviamente attratti, nella vecchia costituzione, all'interno della materia turismo), il decreto legislativo 112/98 ha sancito determinate competenze amministrative regionali sui porti di interesse regionale e interregionale.⁶ Non vi era dunque traccia di competenza legislativa regionale nella precedente costituzione, nemmeno a titolo attuativo ex ultimo comma del precedente articolo 117.
2. Contenuto e limiti. Ferme restando le profonde influenze che sulla materia porti e aeroporti civili può esercitare la gestione, anche legislativa, del "governo del territorio" per la localizzazione delle opere relative e per tutte le infrastrutture di collegamento con il territorio dei porti e degli aeroporti, la disciplina legislativa ulteriore della regione potrà probabilmente espandersi, in dipendenza dei più o meno ampi spazi lasciati dalla legislazione quadro nazionale, a tutti gli aspetti connessi alla progettazione e costruzione (su cui vedi le interrelazioni con la scheda lavori pubblici), nonché gestione di tali strutture di trasporto.
3. Normativa di riferimento
 - a) Statale
 - Codice della navigazione
 - L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)
 - b) Regionale
 - L.R. 19 gennaio 1974, n. 4 Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione.

⁶ Cfr. articolo 105, che reca fra l'altro: "programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale"

- L.R. 11 agosto 1997, n. 68. Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana

GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE

Premessa. Nel vecchio articolo 117 della costituzione non figuravano riferimenti a materie in qualche modo identificabili o assimilabili con quella in titolo. I nessi possono essere trovati, così come già detto per porti e aeroporti, unicamente con la disciplina e la pianificazione urbanistica regionale e comunale in relazione alla localizzazione di opere di interesse statale.

Contenuto e limiti. In mancanza di riferimenti normativi statali specifici, in una materia fin qui del tutto sottratta alla competenza legislativa regionale, la norma regionale dovrà iscriversi entro il quadro nazionale, ad oggi inesistente come riferimento per la legislazione concorrente, salvo che non si voglia tentare di desumere i principi dalla legislazione statale vigente.

Connessioni con altre materie. Restano come è ovvio e con grande rilievo, gli intrecci con le competenze legislative regionali concorrenti in materia di governo del territorio (vedi scheda relativa), quelle, concorrenti o esclusive, in materia di lavori pubblici (vedi scheda relativa), quelle, concorrenti, in materia di porti e aeroporti civili (vedi scheda relativa).

Normativa di riferimento

Statale

- D.Lgs. 24 maggio 2001, n. 299 (Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).
- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Premessa. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali è materia inesistente nel precedente articolo 117 della Costituzione. Essa deve essere considerata, nel nuovo articolo 117, come proiezione e sviluppo, fra le materie appartenenti alla competenza legislativa concorrente, della funzione che lo stato si è riservato in esclusiva quanto alla tutela dei beni ambientali e culturali (secondo comma articolo 117, lettera s).

Contenuto e limiti. Il concetto di valorizzazione richiama immediatamente un complesso di attività che possono essere avviate al fine di favorire la più ampia fruibilità di beni esteticamente e naturalisticamente pregiati, pur preservandone il loro carattere. La valorizzazione è dunque connessa ad una preventiva individuazione a fini di protezione di un determinato bene, protezione che, come già visto a proposito della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema, consiste anche nell'istituzione di parchi e riserve naturali. Se lo stato può, come è ovvio, istituire parchi e riserve naturali nazionali, o individuare beni da assoggettare al regime delle bellezze naturali (con delega, come pure è attualmente, alle regioni), la Regione, pur in apparenza non competente in materia di tutela dell'ambiente, non dovrà limitarsi a valorizzare i beni ambientali individuati dallo stato, ma potrà verosimilmente, nell'ambito della competenza legislativa concorrente per la valorizzazione dei beni ambientali e in quella relativa al governo del territorio, anche procedere alla disciplina e all'individuazione di ulteriori beni ambientali da valorizzare. Il punto è naturalmente soggetto ad ampia opinabilità in relazione all'esercizio che lo stato vorrà fare della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e a livello di principi fondamentali nella materia della valorizzazione dei beni ambientali⁷ e del Governo del territorio. Fanno comunque parte della competenza tutta la serie d'incentivazioni finalizzate a

⁷ Resta in ogni caso da considerare – e su questo si veda la sezione delle competenze esclusive regionali – la potestà legislativa della Regione in materia di disciplina dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale.

rendere il più ampiamente fruibili i beni ambientali, anche con finalità di ausilio allo sviluppo economico delle aree interessate.

Connessioni con altre materie

- Governo del territorio
- Turismo

Principali riferimenti normativi

Vedi quanto indicato nella sezione Competenze esclusive statali per quanto riguarda i parchi e le riserve naturali.

SEZIONE TERZA - ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE,
QUARTO COMMA - LEGISLAZIONE ESCLUSIVA REGIONALE

EDILIZIA

1. Premessa. Con l'espressione "Edilizia" s'intende la disciplina dei titoli e dei procedimenti finalizzati alle trasformazioni edilizie del territorio rilevanti dal punto di vista urbanistico. In quanto tale, l'Edilizia non figurava nel vecchio testo costituzionale e si riteneva far parte integrante della materia Urbanistica. Nel nuovo testo costituzionale l'urbanistica non figura più in quanto tale e si ritiene da molti che essa sia assorbita entro la materia del Governo del territorio, la quale tuttavia non coincide totalmente con l'Urbanistica, giacché nel Governo del territorio rientrano probabilmente anche pianificazioni di diverso e preliminare carattere, quali quelle funzionali alla Difesa del suolo e alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali, materie in parte ricomprese nella tutela dell'Ambiente, in parte, a pieno titolo, nel Governo del territorio. Da ciò l'enucleazione dell'Edilizia intesa come sopra e che, poste come fondate le premesse indicate, non può che essere catalogata fra le materie di competenza esclusiva regionale, ferme restando ovviamente tutte le influenze e i condizionamenti che essa può ricevere, sia dalle materie esclusive statali (come la tutela dell'ambiente), sia da quelle concorrenti (come il Governo del territorio, di cui rappresenta la fase gestionale).
2. Contenuto e limiti. Come detto, la competenza legislativa regionale di carattere esclusivo è da riferire alla disciplina dei titoli che consentono le trasformazioni edilizie e dei procedimenti per il loro rilascio. Tale disciplina presuppone l'esistenza di strumenti urbanistici generali e di dettaglio che rappresentano il parametro di verifica dell'ammissibilità delle modifiche edilizie. Per quanto se ne possa affermare l'esclusività di competenza regionale, la disciplina in oggetto è limitata su più versanti:
 - a Categorie degli interventi assentibili sulla base degli strumenti urbanistici (nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ecc.), da desumere dalla disciplina del "Governo del Territorio"

- b Principi generali del diritto amministrativo in relazione alla natura e agli effetti dei diversi titoli: concessione (edilizia), autorizzazione (edilizia), denuncia di attività (edilizia), permesso di costruire, eccetera;
 - c Principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità in relazione ai procedimenti (durata certa, intervento degli interessati, semplificazione tipo sportello unico);
 - d Vincoli finanziari in relazione alle entrate degli enti locali per spese di urbanizzazione.
3. La situazione attuale. E' prossima l'entrata in vigore del Testo unico nazionale dell'edilizia. La Regione Toscana, che aveva già emanato la legge regionale 52/99, che disciplina esaurientemente la materia, ne ha di recente approvato una modifica, con la quale si afferma la competenza esclusiva regionale sulla base del nuovo titolo V. Non risulta al momento che il governo abbia impugnato la legge davanti alla corte costituzionale. All'entrata in vigore del testo unico si presenterà dunque una situazione per la quale, anche se il governo avrà impugnato la legge regionale davanti alla corte (e in questo caso in attesa della decisione), in Toscana si fruirà di un regime per il quale, molti dei procedimenti che il testo unico ammette, come la richiesta di rilascio espresso di concessioni ed autorizzazioni edilizie in luogo della denuncia di inizio di attività, saranno del tutto inammissibili (come oggi sono), giacché la legge toscana, a differenza di quel che prevede il testo unico o altre leggi simili come quella della Regione Lombardia, non consente alternative di scelta da parte del soggetto privato fra i diversi procedimenti in astratto esistenti. E' dunque evidente che il riconoscimento (che in ipotesi avvenisse per via giurisprudenziale) della competenza esclusiva regionale in materia d'Edilizia, determinerebbe una situazione la quale, per quanto assimilabile al piano nazionale e interregionale per la sostanziale non modificabilità dei tipi dei titoli abilitativi e dei modi e dei tempi dei procedimenti, nondimeno realizzerebbe, quanto già è, la scelta di portare il più possibile all'esterno dell'amministrazione (attraverso la dia) la verifica della sussistenza dei requisiti di edificabilità, in sostanza precludendo ad un'ampia categoria d'interventi la via ordinaria

della richiesta e dell'eventuale rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

4. Norme di riferimento

Statali

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il testo unico entrerà in vigore il 30 giugno 2002. Esso è concepito, per quanto riguarda le disposizioni di rango legislativo che include, come normativa contenente i principi fondamentali della materia, nel cui rispetto le regioni dovrebbero emanare la propria legislazione. Redatto e approvato antecedentemente all'entrata in vigore della riforma costituzionale, la sua natura risulta in conflitto con l'interpretazione che la Regione Toscana ha dato sul punto, considerando l'Edilizia come materia di competenza regionale esclusiva, dunque vincolata soltanto alle norme europee e alla costituzione.
- L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Contiene fra l'altro la classificazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, classificazione anche funzionale, ai sensi del testo unico e della legge regionale 52/99 sotto citata, alla individuazione del tipo di atto abilitativo necessario per le trasformazioni edilizie (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio d'attività, regime libero).

Regionali

- L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.)
 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)
 - L.R. 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si assume che il complesso di materie e d'attività identificabili come servizi pubblici locali non rientrino più fra le competenze statali, giacché nessuna indicazione in tal senso figura né nel secondo comma (potestà legislative esclusive dello stato), né nel terzo comma (potestà legislativa concorrente) del nuovo articolo 117 della Costituzione. Il comma di riferimento non può essere che il quarto del nuovo articolo 117, che assegna alle regioni tutte le competenze non indicate nei commi due e tre. E pare difficile sostenere che quella dei servizi pubblici locali sia una materia da ricondurre alle *“funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane”*, che il nuovo 117, secondo comma, assegna alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, tenuto anche conto che la pressoché totale maggioranza dei servizi pubblici locali a carattere industriale è riconducibile a materie di competenza esclusiva regionale (trasporti pubblici locali, gestione delle risorse idriche). Si può eventualmente temperare l'affermazione precedente quando il servizio ricada, almeno in parte, in materie sulle quali la Regione abbia competenza legislativa concorrente (energia) o nell'ulteriore caso in cui il servizio pubblico locale possa essere condizionato dalla disciplina legislativa di carattere esclusivo dello stato, in particolare quella volta alla tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema (gestione rifiuti). Ma è del tutto evidente che, tolti in ogni caso i limiti posti dalla legislazione statale esclusiva, o le norme di principio date dalla legislazione concorrente, il corpo dell'organizzazione dei servizi pubblici locali non potrà che far capo alla legislazione della Regione, dovendosi semmai scervere caso per caso i limiti cui essa debba soggiacere per il rispetto alla legislazione esclusiva statale, una volta emanata, o per svolgere i principi posti dalle leggi-quadro. E' altresì evidente che su tutto il macro-settore assumono particolare rilievo le norme europee particolarmente in materia di appalti di servizi e di lavori.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

(dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue)

Premessa. La gestione delle risorse idriche deve essere qui distinta, giacché tra l'altro oggetto di un diverso filone normativo nazionale, dalla tutela delle acque dagli inquinamenti. E' ben vero che la legislazione recente, nel prefigurare un servizio idrico integrato, finalizzato da un lato all'erogazione di acqua per usi

civili, dall'altro alla depurazione delle acque, pone il servizio, per quest'aspetto, sul crinale della competenza esclusiva statale relativa alla tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema. Vale tuttavia anche in questo caso quanto già affermato altrove, che la legislazione statale posta a tutela dell'ambiente, e in questo caso a tutela delle acque dagli inquinamenti, non potrà operare altrimenti che come normativa di quadro, finalizzata al rispetto di limiti e valori di qualità delle acque.

Contenuto e limiti. Tutta la concreta organizzazione dei "servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (tale è l'espressione usata nella legge 36/94, istitutiva del servizio idrico integrato) ricade nella competenza esclusiva regionale, pur con tutti gli altri possibili limiti (quali la tutela della concorrenza per l'affidamento dei servizi; i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla legislazione esclusiva statale), ma con un ben determinato nucleo proprio della Regione, connesso alla definizione degli ambiti territoriali di gestione, alla programmazione di ambito, all'affidamento delle gestioni, alla determinazione delle tariffe.

Normativa di riferimento

statale

- D.P.C.M. 29 aprile 1999. Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
- D.M. 25 febbraio 1997, n. 90. Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.
- D.M. 8 gennaio 1997, n. 99. Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature
- L. 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche
- Lgs. 12 luglio 1993, n. 275. Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 . Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Regionale

- L.R. 21 luglio 1995, n. 81. Norme di attuazione della L.R. 5-1-1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
- L.R. 4 aprile 1997, n. 26. Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5-1-1994, n. 36
- L.R. 8 marzo 2000, n. 21. Modifiche alla Legge Regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche).

GESTIONE DEI RIFIUTI

Premessa. Si rinvia, per le connessioni con la competenza esclusiva statale, alla scheda Rifiuti nella sezione relativa.

Contenuto e limiti.

Fanno parte della competenza legislativa regionale la disciplina di tutti gli aspetti pianificatori (ambiti territoriali, contenuti e procedimenti di approvazione dei piani, localizzazione e costruzione degli impianti) connessi all'organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché la disciplina delle forme di organizzazione del servizio, dei poteri sostitutivi, dei provvedimenti d'urgenza regionali.

Per le connessioni con le altre materie e per le principali norme di riferimento vedi la scheda Rifiuti nella sezione prima.

TRASPORTI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

Premessa. La materia dei trasporti pubblici locali apparteneva, nella situazione costituzionale precedente alla riforma del titolo V, alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, le quali dovevano svolgere i principi identificati dalla legge 151/1981 e successivamente dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. E' ben vero che, in quanto materia a sé, quella dei trasporti pubblici locali non figurava nel vecchio articolo 117 della Costituzione. Ma per via legislativa, come specificazione della competenza prevista nel precedente articolo 117 per le *tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale*, la formula si è affermata ed in essa possiamo oggi riassumere tutti le attività di trasporto che si svolgono nel territorio regionale (fatta eccezione, ovviamente, per i trasporti d'interesse nazionale, al momento identificati nel citato decreto 422/97 - articolo 3⁸, che può costituire un provvisorio punto di riferimento, benché esso riguardi le sole funzioni amministrative e non quelle legislative e, dunque, a stretto rigore, non sarebbe da considerare in questo contesto).

Contenuto e limiti. Rientrano nella materia *l'insieme di sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in maniera continuativa o periodica con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione regionale*⁹. La disciplina legislativa ha come oggetto i seguenti principali aspetti:

- Programmazione, per ambiti di bacino, del sistema di trasporto regionale e locale;
- la concessione dell'esercizio delle linee di trasporto all'interno del territorio regionale d'interesse regionale;

⁸ 3. Trasporti pubblici di interesse nazionale.

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

- a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
- b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
- c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;
- d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
- e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
- f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

⁹ Anche in questo caso soccorre la definizione recata dal decreto legislativo 422/97, articolo 1, comma 2.

- le modalità di affidamento delle concessioni e della stipula dei contratti di servizio
- carta dei servizi
- determinazione dei servizi minimi e dei costi relativi a carico del bilancio regionale
- titoli di viaggio

Connessioni con altre materie. La materia è condizionata variamente dalla legislazione esclusiva statale relativa a:

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
- tutela della concorrenza, anche in attuazione delle norme europee

Normativa di riferimento.

Statale

- Legge 28 settembre 1939, n 1822. Disciplina degli autoservizi di linea
- Legge 10 aprile 1981, n.151 “Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”
- Legge 15 giugno 1984 n. 245. “Elaborazione del Piano generale dei trasporti”
- Legge 15 gennaio 1992 n 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
- D Lgs 19 novembre 1997, n 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L 15 marzo 1997, n.59
- Legge 19 ottobre 1998 n 366. Norme per il finanziamento della mobilità ciclabile
- Legge 24 novembre 2000 n 340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999 (art. 22 piani urbani mobilità)
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articoli da 112 a 119).
- D.P.R. 14 marzo 2001. Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.

Regionale

- L.R. 6 settembre 1993, n. 67 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.
- Lr 31 luglio 1998 n. 42 Norme per il trasporto pubblico locale.
- Lr 23 dicembre 1998 n. 100 Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

STRADE E FERROVIE D'INTERESSE REGIONALE. INTERPORTI. PORTI TURISTICI.

Premessa. Sono qui accorpate le infrastrutture di trasporto sulle quali la competenza esclusiva regionale si ricava immediatamente, anche per confronto con le materie, di competenza concorrente con lo stato, *grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili*. La materia cui può farsi riferimento nel precedente articolo 117 della Costituzione è *Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale*. Si trattava, come è noto, di competenza concorrente, il che mostra quanto si è allargata la sfera legislativa regionale, sia per l'ampiezza degli oggetti, sia per la natura (oggi esclusiva) della competenza. Si deve naturalmente tenere in particolare conto la circostanza che, a seguito dei trasferimenti operati in esecuzione del decreto legislativo 112/98, oggi la Regione è titolare di un patrimonio di strade, trasferite dallo Stato e individuate fra quelle non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

Contenuto e limiti. Costituiscono il corpo centrale della materia la disciplina legislativa della programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture in titolo.

Connessione con altre materie

- Tutela dell'ambiente (statale esclusiva)
- Governo del territorio (regionale concorrente)
- Lavori pubblici d'interesse regionale (regionale esclusiva)

Normativa di riferimento

Statale

- L. 29 dicembre 1969, n. 1042 Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane
- L. 12 agosto 1982 n. 531 "Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale"
- L. 15 giugno 1984, n. 245 Elaborazione del piano generale dei trasporti
- L. 4 agosto 1990, n. 240 Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità
- D LGS 26 febbraio 1994 n 143, istituzione Ente nazionale per le strade mediante trasformazione dell'Anas in ente dotato di autonomia organizzativa amministrativa e contabile.

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 (modificato con DPCM 21 settembre 2001) Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- DPCM 21 febbraio 2000 (modificato con DPCM 21 settembre 2001) individuazione e trasferimento della rete stradale d'interesse regionale

Regionale

- L.R. 19 gennaio 1974, n. 4 Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione
- L.R. 21 novembre 1985, n. 64 Costituzione di un Centro Intermodale Toscano S.p.A.
- L.R. 25 luglio 1996 n. 58 "Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale"
- L.R. 11 agosto 1997, n. 68 Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana
- L.R. 18 aprile 2001, n. 17. Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci

BONIFICA

Premessa. Quella della bonifica è da considerare una sub-materia, normalmente inquadrabile all'interno della materia Agricoltura (tale era nella situazione precedente la modifica costituzionale). Le opere idrauliche sono qui considerate unitariamente con le opere di bonifica per la loro indubbia connessione, che sempre più tende a prendere rilievo, con la più ampia problematica della difesa del suolo (vedi scheda relativa nella sezione delle competenze esclusive statali).

Contenuto e limiti. Si tratta con tutta evidenza di una competenza da riferire essenzialmente alla programmazione, costruzione e gestione delle opere idrauliche e di bonifica oltre che all'assetto istituzionale della gestione (consorzi di bonifica). Da intendersi compresa anche la disciplina delle cosiddette contribuzioni ai consorzi di bonifica e per le opere idrauliche, aspetto che tuttavia trova limiti anche nelle norme relative al coordinamento della finanza. In quanto tale, è da considerare annoverata tra le competenze esclusive della Regione, fatti salvi, ovviamente, i limiti derivanti dalle norme di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema.

E' anche da considerare che in materia di Bonifica restano vigenti diverse disposizioni del Codice civile che anche nella nuova situazione costituzionale dovrebbero permanere come limite alla legislazione regionale, in relazione alla competenza statale esclusiva concernente l' "ordinamento civile" (cfr. articolo 117, secondo comma, lettera 1). Tutto quanto residua al di sotto dell'esercizio di tali competenze statali è di indubbia appartenenza esclusiva regionale.

Connessioni con altre materie. Si devono considerare

- Ordinamento civile
- Difesa del suolo
- Lavori pubblici d'interesse regionale

Norme di riferimento

Statali

- R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Nuove norme per la bonifica integrale.

➤ Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262:

850 *Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria*

857 *Terreni soggetti a bonifica*

858 *Comprensorio di bonifica e piano delle opere*

859 *Opere di competenza dello Stato*

860 *Concorso dei proprietari nella spesa*

861 *Opere di competenza dei privati*

862 *Consorzi di Bonifica*

864 *Contributi consorziali*

868 *Regolamento protettivo dei corsi di acqua*

1044 *Bonifica*

2775 *Contributi per opere di bonifica e di miglioramento*

➤ D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

➤ L. 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche

Regionali

➤ Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34. Norme in materia di bonifica

➤ Legge regionale 21 luglio 1995, n. 81. Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "*disposizioni in materia di risorse idriche*"

➤ Legge regionale 4 aprile 1997, n. 26. Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

➤ Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. Norme per la difesa del suolo.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Premessa. L'enucleazione di questa materia tra le competenze esclusive regionali dipende in primo luogo dal fatto che nella nuova costituzione nessun riferimento in proposito è contenuto nei commi 2 (competenze esclusive statali) e 3 (competenze concorrenti) del nuovo articolo 117 della Costituzione. Nel regime precedente, l'Edilizia residenziale pubblica apparteneva alla competenza concorrente della Regione per quanto riguarda tutti gli aspetti di programmazione e localizzazione territoriale degli interventi, per quanto riguarda gli enti preposti alla gestione del patrimonio di edilizia pubblica, per quanto riguarda la programmazione e gestione finanziaria degli interventi. La legislazione regionale era poi da considerarsi emanata a titolo di attuazione della legislazione statale (ai sensi del terzo comma del precedente articolo 117 della Costituzione) per quanto riguarda tutti gli aspetti in senso lato assistenziali (requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici, procedimenti per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi connessi all'edilizia agevolata-convenzionata, procedimenti per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli alloggi pubblici).

Contenuto e limiti

Come è noto, l'edilizia residenziale pubblica può essere così classificata

- a) *edilizia sovvenzionata*, di competenza esclusiva degli enti pubblici territoriali e attuata interamente per mezzo di denaro pubblico;
- b) *edilizia convenzionata*, basata su una convenzione con cui il Comune concede un'area compresa in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare a un privato (anche imprese e cooperative) che a sua volta si impegna a rispettare modalità e prezzi concordati;
- c) *edilizia agevolata*, che prevede la assegnazione di mutui a tasso agevolato o contributi a fondo perduto (c.d. buoni casa) ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti.

Nel nuovo sistema costituzionale, la parte relativa ai requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici a qualunque titolo connessi all'edilizia residenziale pubblica, dovrà probabilmente intendersi assorbita nella competenza esclusiva statale relativa alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"¹⁰. La restante parte (nella quale

¹⁰ Una possibilità, a nostro avviso da escludere nella logica complessiva della riforma costituzionale, è che lo stato possa anche riservarsi, nell'ambito della competenza esclusiva in questione, la disciplina di eventuali piani di edilizia residenziale pubblica di livello nazionale. Il problema è qui accennato unicamente perché nel decreto 112/98 figura, fra le competenze amministrative riservate allo stato " il concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale". Ma, come detto, una tale possibilità sembra del tutto estranea al nuovo testo costituzionale.

occorre domandarsi se sia anche da considerare la possibilità di riforma dei tipi di agevolazioni ad oggi contemplate dalla legislazione statale, come sopra riassunte) non potrà che essere di esclusiva competenza regionale: programmazione finanziaria e territoriale degli interventi; disciplina dei procedimenti per l'accesso ai benefici; forme di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Connessioni con altre materie

Esclusive statali

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Regionali concorrenti

- Governo del territorio, per gli aspetti connessi alla pianificazione territoriale, alla localizzazione degli interventi e agli standard abitativi

Regionali esclusive

- Lavori pubblici regionali e subregionali

Normativa di riferimento

Statale

- L. 18 aprile 1962, n. 167. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'erp.
- L. 22 ottobre 1971, n. 865. Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847 (2); ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
- DPR 30 dicembre 1972, n. 1035. Norme per l'assegnazione revoca determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di erp
- L. 8 agosto 1977, n. 513. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
- L. 5 agosto 1978, n. 457. Norme per l'edilizia residenziale.

- D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

- L. 18 dicembre 1986, n. 891. Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.
- L. 9 gennaio 1989, n. 13. Disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche
- L. 17 febbraio 1992, n. 179. Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
- L. 24 dicembre 1993, n. 560. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- L. 30 aprile 1999, n. 136. Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

Regionale

- la legge regionale 10 maggio 1983, n.26 (Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai comuni)
- la legge regionale 20 dicembre 1996, n.96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
- la legge regionale 3 novembre 1998, n.77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) di attuazione del d.lgs.112/1998 e nello specifico l'art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) che recita:

SEZIONE QUARTA - MATERIE C.D. TRASVERSALI

Avvertenza. Si raccolgono in questa sezione finale quelle che la dottrina ha identificato, nel nuovo sistema costituzionale, come materie trasversali, giacché sono funzionali all'esercizio di altre competenze o statali o regionali e prendono dunque rilievo, in termini di appartenenza o meno alla sfera legislativa dello stato o della regione, in relazione alla materia cui sono strumentali

LAVORI PUBBLICI

Premessa. Nel precedente articolo 117 della Costituzione figuravano nella competenza concorrente regionale i lavori pubblici d'interesse regionale. Nella nuova costituzione la locuzione non figura in nessuno dei commi attributivi delle competenze legislative (statali esclusive, concorrenti, regionali esclusive). Da ciò consegue che, per i lavori pubblici, è forse improprio parlare di materia, giacché, per il nuovo assetto costituzionale, non hanno rilievo i lavori in sé, ma la loro connessione a competenze con materie statali esclusive, regionali concorrenti o regionali esclusive. Ne consegue ulteriormente quanto in dottrina è già stato rilevato: *“Le riflessioni immediate si spingono fino a dubitare che una legge unica e generale (ed un regolamento unico) in materia di lavori pubblici possano avere ancora una base costituzionale.”*¹¹

Contenuto e limiti della competenza. Con una tale premessa:

- a la competenza legislativa è senz'altro regionale e di carattere esclusivo per quanto riguarda il regime dei lavori pubblici regionali o sub-regionali;
- b per i lavori connessi a materie di competenza esclusiva statale (un solo esempio: restauro dei beni culturali), può esservi il dubbio se il regime debba considerarsi esclusivo statale (anche se questa è, probabilmente, l'ipotesi da preferire)¹², ovvero appartenente a quello concorrente in relazione alla regione nella quale i lavori siano da eseguirsi;

¹¹ F.CINTOLI, *I lavori pubblici e la riforma del titolo V della Costituzione*, in Osservatorio sul federalismo.

¹² Cfr. D.M.TRAINA, *Il nuovo Testo unico dell'espropriazione dopo la riforma del titolo V della Costituzione: “Nel nuovo ordinamento tra le materie di competenza concorrente non compaiono più né l'urbanistica né i lavori pubblici di interesse regionale.*

- c nei casi in cui i lavori pubblici da realizzare rientrino nelle materie di competenza legislativa concorrente (ad esempio, realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto), la competenza legislativa dovrebbe essere concorrente, ma nemmeno si può escludere che, in questo caso, possa valere la competenza esclusiva regionale.

Nessi con altre materie. Spiccano soprattutto i seguenti:

per le materie di competenza esclusiva statale;

- “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

per le materie di competenza concorrente:

- “Governo del territorio”;
- “Grandi reti di trasporto e di navigazione”;
- “Porti e aeroporti civili”;
- “Protezione civile”;
- “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”;
- “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali”;

per le materie di competenza esclusiva regionale:

- i) Lavori pubblici di interesse regionale o sub-regionale.

Le principali norme di riferimento.

Statali:

- L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Legge quadro in materia di lavori pubblici.

Nota. La legge regola al presente tutto il settore, anche in attuazione di diverse direttive europee, unitamente al regolamento d'attuazione indicato di seguito. Le due normative si applicano anche ai lavori pubblici di interesse regionale. Un eventuale esercizio della potestà esclusiva regionale, fermo il rispetto delle normative europee e di quelle

La prima, per quanto autorevoli siano le obiezioni mosse in dottrina, è da ritenere assorbita nel “governo del territorio”, di talchè una larga parte delle espropriazioni è ancora di competenza legislativa ripartita.

La seconda si è invece dissolta come materia a se stante: i lavori pubblici hanno perso autonoma rilevanza, per rappresentare solo un “segmento” delle materie in cui è necessario eseguirli.”

che lo stato potrebbe ulteriormente emanare a tutela della concorrenza, potrebbe:

- dichiarare applicabile in Toscana la legge quadro nazionale e il regolamento di esecuzione, fino all'emanazione di un'espressa disciplina regionale;
- prevedere deroghe espresse alla legge-quadro e al regolamento, facendo salve le altre norme;
- emanare direttamente una nuova disciplina interamente sostitutiva della legge quadro.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 - > D.M. 21 giugno 2000. Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Regionali

- L.R. 4 aprile 1980, n. 25 e successive modifiche. Disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche.

Nota. Si tratta di una legge di programmazione finanziaria per opere pubbliche d'interesse locale, poco o nulla utilizzata.

- L.R. 1° dicembre 1989, n. 79 e successive modifiche. Attuazione dell'art 8 della legge 17 febbraio 1987 n. 80 - Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.
- L.R. 7 gennaio 1994, n. 1. Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
- L. R. 25 luglio 1996, n. 58 e successive modifiche - Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.
- L.R. 1 dicembre 1998, n. 88 e succ. mod. concernente "Attribuzioni agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferito alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". (Art. 25).

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Premessa. La valutazione d'impatto ambientale (VIA) è considerata in questo lavoro come materia cosiddetta trasversale, la cui disciplina legislativa appartiene alla competenza concorrente o esclusiva regionale, secondo i casi nei quali la valutazione sia da applicare ad opere o piani rientranti nella competenza concorrente stato-regioni, ovvero ad opere e piani rientranti nella competenza esclusiva regionale. Restano naturalmente sullo sfondo, insieme a tutte le normative europee in proposito, l'eventuale disciplina (ad oggi inesistente, salva l'individuazione delle categorie di opere d'interesse statale alle quali applicare la VIA) che lo stato volesse in futuro emanare nell'esercizio delle competenze esclusive in materia di protezione dell'ambiente.

Contenuto e limiti. La Regione è sicuramente titolata ad emanare norme legislative in materia di VIA anche nella nuova situazione costituzionale. Sulle opere pubbliche d'interesse regionale e subregionale e sui piani e i programmi regionali e subregionali suscettibili di modificare l'ambiente, potrà essere emanata una disciplina simile o diversa da quella attualmente esistente (cfr. lr L.R. 3 novembre 1998, n. 79. Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). La novità che sembra essere stata introdotta, indirettamente, dalla modifica costituzionale, è rappresentata dalla possibilità che la Regione, nelle materie di competenza concorrente (porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), possa emanare norme legislative a titolo concorrente con quelle che lo stato volesse emanare in riferimento alla valutazione d'impatto ambientale sugli interventi compresi nelle materie sopra richiamate. La questione è, al momento, ipotetica, perché non potrebbe essere del tutto escluso che lo stato, nell'esercizio della funzione esclusiva a tutela dell'ambiente, voglia riservare soltanto a se stesso la disciplina legislativa della VIA per quel tipo di opere, strutture e interventi, anche se ciò sembrerebbe non corrispondente al complessivo disegno costituzionale.

Connessioni con altre materie.

Esclusive statali

- Protezione dell'ambiente e dell'ecosistema

Concorrenti

- Governo del territorio

- porti e aeroporti civili
- grandi reti di trasporto e di navigazione
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

esclusive regionali

- lavori pubblici regionali e subregionali

Norme di riferimento

Statali

- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377. Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.
- D.P.R. 12 aprile 1996. Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
- D.P.C.M. 3 settembre 1999. Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
- Del. CIPE 21 dicembre 1999. Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 229/99)
- D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348. Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- D.P.C.M. 1 settembre 2000. Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Regionali

- L.R. 16 gennaio 1995, n. 5. Norme per il governo del territorio
- L.R. 3 novembre 1998, n. 79. Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.

